



— STUDIO LEGALE —
AVV. CARMELO BLANCO

TRIBUNALE DI RAGUSA – SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART.414 C.P.C.

CON DOMANDA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE

EX ART.700 E 669-TERDECIES C.P.C.

* * * * *

PER: Di Rosa Roberta (c.f. DRSRRT63P55I535A), nata a Sicli (RG) il 15.09.1963 e residente a Modica nella via C.le Calicantone Scalepiane n°4, domiciliata presso lo studio dell'avv. **Carmelo Blanco (c.f. BLNCML73R09F258P)**, sito in Ragusa, nella via Sacra Famiglia n°5, il quale la rappresenta e difende per mandato in calce al presente ricorso, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC carmelo.blanco@avvocatimodica.legalmail.it o al numero di fax 0932/456177;

CONTRO: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - ambito territoriale per la provincia di Ragusa), in persona del Ministro *pro tempore* **(c.f./p. IVA 80185250588)**, presso l'Avvocatura della Stato, Ufficio distrettuale di Catania;

E CONTRO: I.I.S. "Archimede" (c.f. 90030220884), in persona del proprio dirigente *pro tempore*, con sede in Modica (RG), via Fabrizio n°10;

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 19.04.2021, l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, presso l'I.I.S. "Archimede" di Modica, per i profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico (Allegato n°1).

L'odierna ricorrente, alla sezione relativa ai titoli di servizio non precedentemente dichiarati della domanda predetta, ha indicato tutto il servizio prestato e non precedentemente valutato, e specificatamente:

- 1) N°163 giorni per l'A.S. 2008/2009, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 2) N°266 giorni per l'A.S. 2009/2010, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 3) N°240 giorni per l'A.S. 2010/2011, presso scuola "R. Poidomani" di



Modica;

- 4) N°249 giorni per l'A.S. 2011/2012, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 5) N°285 giorni per l'A.S. 2012/2013, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 6) N°280 giorni per l'A.S. 2013/2014, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 7) N°254 giorni per l'A.S. 2014/2015, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 8) N°236 giorni per l'A.S. 2015/2016, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 9) N°250 giorni per l'A.S. 2016/2017, presso scuola "R. Poidomani" di Modica;
- 10) N°225 giorni per l'A.S. 2017/2018, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 11) N°278 giorni per l'A.S. 2018/2019, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 12) N°269 giorni per l'A.S. 2019/2020, presso scuola "Santa Marta" di Modica;
- 13) N°206 giorni per l'A.S. 2020/2021, presso scuola "Archimede" di Modica.

Tale servizio è stato reso negli anni dalla ricorrente alle dipendenze di diverse cooperative (Coop. "Medi Care", Coop. "Il Gruppo", ecc.) ma tutti all'interno di vari istituti scolastici di Modica, come assistente OSA e Asacom, ed in forza di precisa convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, come si evince dalla certificazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e come da autocertificazione (Vedasi allegato n°2 e 3). Si tenga conto che il certificato Silav (Allegato n°2) attesta come sede di servizio "C/O I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO" (come evidenziato alla pag.2 dell'allegato n°2).

Ebbene, in base ai titoli posseduti ed al servizio sopra indicato, che deve essere valutato come "*altro servizio*" ai sensi dell'allegato A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, così come stabilito dal D.M. n°50 dello 03.03.2021, si ritiene che la sig.ra Di Rosa ha diritto a che gli vengano attribuiti i seguenti punteggi complessivi: il punteggio di 10,95 per il profilo di Assistente Amministrativo, ed il punteggio di 12,95 per il profilo di Collaboratore



Scolastico.

Ebbene, con nota Prot. N°0004984 del 09.08.2021, l'I.I.S. "Archimede" di Modica ha pubblicato la graduatoria definitive di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 (Vedasi allegato n°4). A questo punto, l'odierna ricorrente ha verificato che gli era stato correttamente attribuito il punteggio complessivo per i titoli presentati ed il servizio prestato, e precisamente: il punteggio di 10,95 per il profilo di Assistente Amministrativo ed il punteggio di 12,95 per il profilo di Collaboratore Scolastico. In sostanza, la Di Rosa ha verificato che gli era stato attribuito il corretto punteggio per tutto il servizio inserito in domanda e che aveva prestato a favore di diversi istituti scolastici di Modica, sopra indicati.

Tuttavia, successivamente, con nota Prot. n°0007273 del 22.10.2021, l'I.I.S. "Archimede" di Modica (Vedasi allegato n°5) ha comunicato all'odierna ricorrente la verifica e convalida dei dati dalla stessa inseriti nella propria domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024, ricalcolandone il punteggio e attribuendole punti 6,00 per il profilo di Assistente Amministrativo (Posizione in graduatoria oltre il n°6166) e punti 8,00 per il profilo di Collaboratore Scolastico (Posizione in graduatoria oltre il n°4050). In buona sostanza la scuola pilota, a seguito di verifiche interne e *motu proprio*, ha riconosciuto all'odierna ricorrente esclusivamente il punteggio relativo ai titoli, mentre le ha detratto integralmente il punteggio che le era stato precedentemente riconosciuto in sede di pubblicazione della graduatoria definitiva per il servizio reso quale ausiliario presso diverse scuole statali di Modica dall'A.S. 2002/2003 e sino all'A.S. 2020/2021, come sopra elencato.

Si tenga conto che le predette graduatorie vengono utilizzate dal MIUR per assegnare incarichi e/o supplenze per il personale ATA presso le scuole statali della provincia, in forza al punteggio complessivo ed alla posizione rivestita all'interno della graduatoria da parte di ogni singolo candidato; per cui è fondamentale avere un alto punteggio e, di conseguenza, una alta posizione in graduatoria. Inoltre, la posizione varia al variare del punteggio che può essere incrementato, ad ogni aggiornamento triennale, marginalmente con il



conseguimento di nuovi titoli (la lista dei titoli spendibili è alquanto limitata e, comunque, conferiscono punteggi bassi), ma soprattutto svolgendo ulteriore servizio. A tal proposito si tenga conto pure che non tutto il servizio ha lo stesso valore in termini di punteggio: quello che vale di più è proprio quello svolto alle dipendenze dirette del MIUR presso le scuole statali. Per cui è fondamentale ottenere incarichi, anche brevi, tramite la stessa graduatoria ATA alle dirette dipendenze del MIUR.

Ancora, le tabelle di valutazione, allegate al D.M. n°50/21, prevedono per ogni profilo professionale un punto B, suddiviso sostanzialmente in tre commi, relativo alla valutazione del servizio, suddiviso, in buona sostanza, in tre diverse tipologie.

Pertanto, è di fondamentale importanza per ogni candidato inserito nelle graduatorie di III Fascia ATA avere un punteggio abbastanza alto da trovarsi in posizione utile all'ottenimento di incarichi e/o supplenze, più o meno lunghi, da parte del MIUR, giacché ciò permette non solo di ottenere la connessa retribuzione per il lavoro prestato, ma soprattutto per incrementare in maniera importante e sostanziale il proprio bagaglio professionale ed il proprio punteggio, scalando, di conseguenza, le posizioni in graduatorie. Ancora, dopo che i candidati svolgono 24 mesi complessivi di incarico/supplenza alle dirette dipendenze del MIUR presso le scuole statali, vengono inseriti nelle Graduatorie permanenti: ciò determina la possibilità di ottenere nuovi e più duraturi incarichi, ma, soprattutto, la possibilità dell'immissione a ruolo con stipula di un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, avverso la graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024 siccome rideterminata a seguito della suddetta nota Prot. n°0007273 del 22.10.2021, l'I.I.S. "Archimede" di Modica e, quindi, il nuovo riposizionamento all'interno della graduatoria definitiva, nonché la stessa nota Prot. n°0007273 ed ogni altro atto antecedente o successivo, comunque inerente, presupposto o consequenziale, la sig.ra Di Rosa Roberta, a mezzo del sottoscritto procuratore, propone ricorso per ottenerne l'annullamento ed il conseguente riconoscimento del proprio diritto alla valutazione di tutto il servizio prestato, così come sopra indicato e come correttamente ed inizialmente attribuito dallo stesso MIUR resistente in seno alla graduatoria definitiva, nonché



la condanna dell'Amministrazione Scolastica all'assegnazione in favore della ricorrente del connesso punteggio ai sensi del D.M. n°50/2021, con conseguenziale corretto riposizionamento della ricorrente in seno alle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024, anche ai fini dell'iscrizione provvisoria così come prevista dall'art.8, comma 4, del predetto Decreto Ministeriale n°50/2021.

Gli atti impugnati infatti si appalesano illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I) Irregolarità del procedimento per lesione del diritto di difesa.

Come detto, in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive all'odierna ricorrente era stato attribuito il corretto punteggio per i titoli e, soprattutto, per il servizio reso come ausiliario presso diverse scuole statali di Modica. Tuttavia, successivamente, l'I.I.S. "Archimede" di Modica ha comunicato all'odierna ricorrente la verifica e convalida del punteggio, riducendoglielo sensibilmente a seguito della detrazione integrale del punteggio relativo al servizio.

Ebbene, la nota Prot. n°0007273 del 22.10.2021, emanata dall'Amministrazione scolastica, non contiene alcuna informazione alla parte relativa ai termini ed ai modi di impugnazione della stessa, ledendone il diritto di difesa.

Pertanto, le graduatorie oggetto di causa vanno riformate, riconoscendo il diritto della Di Rosa alla valutazione del servizio indicato nella propria domanda e conseguente assegnazione del relativo punteggio, anche per questo motivo.

II) Illegittimità integrante violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento dal fine e per irragionevolezza della scelta di non riconoscere alla ricorrente il punteggio per il servizio svolto quale ausiliario dal 2008 al 2021 presso diverse scuole statali di Modica. Violazione delle Tabelle di valutazione A/1, punto B, comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo e Allegato A/5, punto B, comma 5), per il profilo di Collaboratore Scolastico, al Decreto Ministeriale n°50 dello 03.03.2021. Violazione dei principi ispiratori il D.M. n°50/2021. Violazione dell'art.45 della L. n°144/99.

Il servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente va così valutato:

-ai sensi della tabella di valutazione A/1, Punto B), comma 8), di cui al D.M.



n°50/21, per il profilo di Assistente Amministrativo ai sensi dell'allegato A/2, quale servizio utile per la sua valutazione come «Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1 (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,20 per ogni anno, punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.;

-ai sensi della tabella di valutazione allegato A/5, Punto B), comma 5), per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico, quale servizio utile come «Altro servizio comunque prestato nelle scuole di cui al punto 4.1) (ovvero scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val D'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, scuole primarie statali, scuole di istruzione secondaria o artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente», riconoscendo punti 1,80 per ogni anno, punti 0,15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Come peraltro correttamente fatto dall'Amministrazione Scolastica in sede di graduatorie definitive e sino all'emissione della predetta nota.

Infatti, la ricorrente, come detto, avendo svolto dal 2008 al 2021 attività lavorativa all'interno diverse scuole statali di Modica, seppur non alle dirette dipendenze del MIUR, ha diritto comunque alla valutazione del servizio da essa indicato in domanda stante l'ampio ed esteso concetto di "servizio" indicato dal D.M. n°50/21, ricomprendendo, a giudizio dello scrivente, qualsiasi altro tipo di servizio reso all'interno delle scuole pubbliche, interpretazione condivisa dallo stesso Tribunale di Ragusa, il quale si è espresso conformemente con ben n°5 sentenze e connessi provvedimenti di urgenza di cui *infra* (Vedasi allegati n°6, 7, 8, 9 e 10).

Infatti, laddove il D.M. n°50/21 avesse voluto restringere la valutabilità dei titoli



esclusivamente all'attività lavorativa svolta alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali, non avrebbe certamente previsto il punto B), comma 8 nella tabella A/1 per AA ed il punto B), comma 5 nella tabella A/5 per CS.

Invero, le funzioni ausiliarie nella scuola indicata nella domanda di inserimento dalla ricorrente sono state assicurate per circa 13 anni grazie proprio agli accordi stipulati col Provveditorato agli Studi di Ragusa.

Ciò posto, appare davvero contraddittorio ed irragionevole usufruire per anni del servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperativa per poi dare spazio ai fini della stabilizzazione esclusivamente a soggetti con precedenti rapporti di lavoro dipendente con le Amministrazioni Statali o Enti Locali!

Quanto detto vale ancor di più ove si consideri che il servizio presso le diverse cooperative svolto dalla ricorrente era un rapporto di lavoro a tempo determinato finanziato con denaro pubblico, a seguito di misure di intervento per l'occupazione mediante convenzioni con soggetti anche privati che assumevano la veste di concessionari (cfr. sul punto CGA 4/11/2008 n°878), il cui rapporto era stato assolutamente organizzato dalla scuola utilizzatrice del servizio con contributi previdenziali regolarmente versati.

Inoltre, tutto il servizio reso dalla Di Rosa è stato reso all'interno di diverse scuole statali di Modica ed organizzato direttamente dalle scuole utilizzatrici.

Invero, una diversa interpretazione del D.M. frusterebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità (sul punto cfr. Consiglio di Stato del 5.02.2009 n°640 dove in caso simile in un concorso pubblico per un posto di istruttore, è stato valutato valido il rapporto convenzionale instaurato da un soggetto con il comune pur in assenza di rapporto di pubblico impiego).

Si ritiene quindi, che tutto il servizio prestato dalla ricorrente come ausiliario ed indicato in domanda di conferma/aggiornamento per gli anni scolastici dal 2008/09 al 2020/2021, tutto reso presso diverse scuole statali di Modica, debba senz'altro essere valutato ai fini dell'inserimento corretto della ricorrente nelle graduatorie per cui è causa. Di conseguenza, va attribuito alla Di Rosa il connesso punteggio, con il conseguente riposizionamento della stessa all'interno delle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024.



Sul punto, come preannunciato, il Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di pronunciarsi con ben cinque recenti sentenze su altrettanti casi simili a quello in specie, rilevando come indubbiamente il servizio prestato come ausiliare anche se non alle dirette dipendenze di scuole statali, andava adeguatamente valutato così come previsto dal bando [cfr Trib. Ragusa, sezione Lavoro, Sent. n°810 ed 811 del 11.10.2013, e Sent. n°677, 678 e 679 del 2017, tutte passate in giudicato].

Nei precedenti in esame, il Tribunale ha così statuito: «...ritenuto che, anzitutto, in base al criterio di interpretazione letterale la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello reso alle dirette dipendenze dello stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle pubbliche amministrazioni in parola, giacché diversamente resterebbe priva di utilità la previsione del servizio nelle scuole in parola, rientrando un tale servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Ritenuto, ancora, che poiché tra gli istituti scolastici menzionati al fine di considerare utile il servizio presso di essi prestato, vi sono le scuole non statali e poiché come dedotto dallo stesso MIUR nelle note conclusionali del 4.06.12, per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, non si vede perché non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche, ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, posto che – per l'appunto è valutato utile il servizio reso anche in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuola privata; ritenuto che, in verità, in base ad una lettura sistematica delle previsioni di cui alle tabelle di valutazione dei titoli di servizio, si sia inteso valorizzare da un lato l'esperienza maturata nel settore di riferimento presso scuole sia pubbliche che private (a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto di lavoro sottostante) e, dall'altro l'esistenza di un pubblico impiego (“servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o enti locali”), indipendentemente dal tipo di mansioni espletate ovvero dal settore di precedente impiego; ritenuto che vada quindi accolto il ricorso....» (Trib. Ragusa, Sent. n°810/2013 e 811/2013).

In sede cautelare il medesimo Tribunale, emettendo ordinanza di



accoglimento, tra l'altro evidenziava che: *«...d'altra parte, ove dovesse ritenersi rilevante esclusivamente il servizio prestato alle dirette dipendenze dello Stato o di altro ente, sfuggirebbe il motivo della previsione espressa dal “servizio prestato in...” (vale a dire “presso”) le scuole elencate nelle summenzionate tabelle»* (Provvedimento cautelare Cron. n°1667/2016 – Allegato n°9).

Ancora, Il Tribunale di Ragusa nelle recenti sentenza n°677, 678 e 679 del 2017, sulla questione dichiara *«...nel caso in specie, il Ministero non ha posto in dubbio il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie (in cui erano già state inserite prima della domanda di aggiornamento presentata per il triennio 2014/17); pertanto si controverte unicamente della valutabilità del servizio pacificamente prestato presso istituzioni scolastiche statali, pur se non alle dirette dipendenti di un ente pubblico, ma di un soggetto privato»*, ed ancora che *«...la natura privata del soggetto giustifica solo l'attribuzione dei minori punteggi previsti dalle ricordate tabelle, non anche la più radicale conseguenza della non valutabilità»*.

Ma il Giudice fa suo anche il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. II, n°161/2015, che statuisce, in materia di valutazioni dei titoli e dei servizi per le graduatorie per l'insegnamento, che la natura della controparte del rapporto non assume rilievo, *«sicché il servizio in una istituzione scolastica pubblica, prestato sia pure con l'intermediazione di una cooperativa, va valutato come titolo di servizio al fine del conseguimento di una certa posizione in graduatoria...»*.

Si tenga presente che il bando attuale, nella sua formulazione, è del tutto analogo a quelli oggetto dei predetti giudizi nei quali, come detto, anche nella fase cautelare è stata concessa la misura richiesta ex art. 700 c.p.c..

Alla luce di ciò, non vi possono essere dubbi sul fatto che la valutazione del servizio prestato dalla Di Rosa ed il punteggio attribuitole a seguito della nota Prot. n°0007273 del 22.10.2021 sia l'effetto di una valutazione errata, giacché non sono stati correttamente valutati i predetti periodi di servizio. In effetti, il MIUR in un primo momento aveva correttamente valutato il servizio reso dalla ricorrente come ausiliario presso diverse scuole statali di Modica, probabilmente perché memore della copiosa favorevole giurisprudenza del Tribunale di Ragusa, salvo poi cambiare idea in un secondo momento e, quindi, emettendo la nota



oggetto di impugnazione.

In realtà, che la previsione del bando si debba interpretare nel senso di ricomprendervi, per la valutazione del servizio, anche quello svolto non alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o di Enti locali purché svolto presso le stesse, emerge *ictu oculi* anche dai riferimenti normativi indicati nelle premesse del D.M. in questione, primo fra tutti quello al D.M. 717/2014 che richiama, a sua volta, la legge 17.05.1999 n°144 art. 45 e successive integrazioni e modificazioni. Importante richiamo, questo, giacché, ai sensi del suddetto dato normativo, il Governo si impegnava a realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione. In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 45 predetto «*Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n°468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987 n°56 e succ. modifiche*».

Orbene, appare evidente che se il D.M. 717/2014, richiamato dal nuovo D.M. n°50/2021, indicava espressamente quali riferimenti normativi posti a base della sua emanazione l'art. 45 della legge n°144/99, norma mirante ad organizzare i sistemi di incentivi all'occupazione specie per i lavoratori socialmente utili (prevedendo addirittura una quota di riserva a loro favore nei concorsi), appare alquanto illogico ed irrazionale che poi in sede di attuazione di tali principi, il servizio svolto da ausiliari organizzati in cooperative presso Scuole Statali non venisse affatto valutato.

Anche da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

III) Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità nell'andamento dell'amministrazione ex art.97 Cost..

Va, altresì, rilevato come la mancata valutazione del servizio indicato in domanda dall'odierna ricorrente e svolto quale ausiliare dal 2008 al 2021, in qualità di socio-lavoratore di diverse cooperative, poi, lederebbe il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione anche sotto altro aspetto.

Infatti, come si legge nel D.M. n°50/21 allegato A/1, punto B/7.2, per il profilo di Assistente Amministrativo, ed allegato A/5, punto B/4.2, per il profilo di



Collaboratore Scolastico, viene considerato servizio utile anche quello svolto nelle scuole non statali anche paritarie sebbene in relazione ad esse difetti il rapporto di lavoro alle dirette dipendenze con la Pubblica Amministrazione.

Orbene, tale esplicita previsione toglie ogni dubbio, ove ancora esistente, circa la doverosità della valutazione del servizio svolto dalla ricorrente all'interno delle scuole statali anche se non alle dipendenze della P.A..

A tal proposito, il Tribunale di Ragusa, con due recentissime ordinanze cautelari, ha chiarito che «...la circostanza che siano stati separatamente contemplati il servizio prestato in determinati istituti scolastici e quello alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali è chiaro indice dell'intento di ritenere valutabile, quale titolo utile ai fini del punteggio da assegnarsi in graduatoria, anche l'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti scolastici espressamente elencati, sebbene non alle dirette dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. Diversamente opinando, resterebbe priva di utilità la previsione del servizio in detti istituti scolastici, rientrando siffatto servizio sic et simpliciter nella categoria del lavoro espletato alle dipendenze di enti pubblici, statali o locali. Se poi si considera che tra gli istituti scolastici elencati vi sono anche scuole non statali, e che per scuola non statale si intende la scuola non gestita dallo Stato, la quale può essere sia pubblica che privata, definendosi poi paritaria se abilitata dal Ministero a rilasciare titoli di studio al pari delle scuole statali, è irragionevole non considerare il servizio prestato presso scuole pubbliche ma senza un rapporto di lavoro dipendente con l'ente pubblico, essendo infatti valutato utile anche il servizio reso in scuole non statali private, eventualmente alle dipendenze della stessa scuole privata.» (Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, n°2 Ordinanze Cautelare del 18.11.2021 – Allegato n°10).

Del resto, riconoscere il servizio prestato in scuole private (paritarie e non) in assenza di un rapporto di pubblico impiego col MIUR, e non già quello prestato all'interno di scuole statali ed organizzato dalle stesse scuole utilizzatrici solo sul presupposto che non vi sia alcun rapporto di impiego col MIUR, appare in aperto contrasto con il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione e, comunque, con la portata delle tabelle di valutazione richiamate dal precedente punto.

DOMANDA CAUTELARE

Emissione di un provvedimento provvisorio che disponga, a favore dell'odierna ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e



di istituto di III fascia del personale ATA con valutazione positiva del servizio prestato in diverse scuole statali di Modica come ausiliario dall'anno scolastico 2008/09 sino all'anno scolastico 2020/21, indicato in domanda e inizialmente riconosciuto dall'Amministrazione scolastica, e con connessa attribuzione del relativo punteggio, come previsto dall'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021.

Si ritiene indispensabile la concessione di un provvedimento cautelare stante il rischio di un danno grave ed irreparabile che la ricorrente potrebbe subire nelle more della definizione del giudizio di merito. Soprattutto se si tiene conto del fatto che le predette graduatorie vengono aggiornate con cadenza triennale, dando così la possibilità ad ogni candidato di incrementare il proprio punteggio (e, quindi, di scalare la posizione) portando alla valutazione del MIUR nuovi ed ulteriori titoli e/o periodi di servizio non precedentemente valutati.

Ciò posto, la ricorrente chiede che venga disposta, con provvedimento d'urgenza, emesso anche *inaudita altera parte*, l'iscrizione immediata nelle graduatorie predette tenendo conto del servizio prestato come ausiliario dall'anno scolastico 2008/09 e sino all'anno scolastico 2020/2021 in diverse scuole di Modica, riconoscendole, quindi, provvisoriamente il corrispondente punteggio e disponendone il riposizionamento all'interno delle graduatorie per cui è causa, sussistendone i presupposti.

Per quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso, si ritiene sicuramente sussistente in ipotesi il *fumus boni iuris*. Giacché la ricostruzione dei fatti è conforme allo stesso dettato del D.M. 50/2021, nonché alle interpretazioni giurisprudenziali di merito prevalenti dello stesso Tribunale di Ragusa.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, si ritiene sussistente anche questo requisito, dato che con l'attuale punteggio attribuito alla sig.ra Di Rosa, questa si trova collocata oltre la posizione n°6166 per il profilo di Assistente Amministrativo e oltre la posizione n°4050 per il profilo di Collaboratore Scolastico, senza possibilità alcuna di poter ricevere incarichi da parte dell'amministrazione scolastica. Invece, con la corretta valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome sopra meglio specificato, la ricorrente andrebbe a posizionarsi nelle **prime duemila posizioni** per il profilo di Assistente



Amministrativo e nelle **prime seicento posizioni** nel profilo di Collaboratore Scolastico, in pratica in posizione utile per ottenere il conferimento di incarichi provvisori che andrebbero, altresì, ad accrescerne sia il bagaglio professionale che il punteggio complessivo per le prossime revisioni triennali delle graduatorie (come provano le mail di convocazione che si allegano – vedasi allegato n°11); diversamente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la ricorrente non potrebbe ricevere incarichi e verrebbe ingiustamente scavalcata dagli altri soggetti iscritti, i quali andrebbero ad accrescere il proprio punteggio a discapito della legittima richiesta dell'odierna ricorrente. Non vi è dubbio, quindi, che il mancato riconoscimento del diritto alla valutazione di tale servizio durante il tempo occorrente per la conclusione del procedimento comporterebbe un irreparabile e grave pregiudizio per la ricorrente, cui si può ovviare solamente con l'emissione di un provvedimento d'urgenza, tra l'altro previsto dallo stesso Decreto Ministeriale n°50/21 all'art.8, comma 4.

Inoltre, preme evidenziare che la perdita di *chances*, nel caso di mancata emissione di un provvedimento urgente non comporterebbe solo un pregiudizio economico per l'odierna ricorrente ma anche il venir meno, non integralmente suscettibile di ristoro per equivalente, di occasioni di incremento del bagaglio professionale della ricorrente e, soprattutto, del connesso punteggio in seno alla graduatoria di III Fascia. In tal senso si è espresso il Tribunale di Ragusa con ben 5 ordinanze cautelari (Vedasi allegato n°8), di cui l'Ordinanza dello 05.02.2016, cron. n°1667/2016 e due recentissime Ordinanze cautelari del 18.11.2021 (Vedasi allegati n°9 e 10).

Sintomatico il fatto che l'odierna ricorrente venga ancora oggi convocata per le supplenze ATA. In buona sostanza, a causa di un ritardo della rettifica del punteggio in seno alla graduatoria, siccome rideterminato dalla nota n°0007273, la ricorrente risulta ancora col punteggio riconosciutole in sede di pubblicazione delle graduatorie definitive (ossia: 10,95 per il profilo di Assistente Amministrativo; 12,95 per il profilo di Collaboratore Scolastico) e, quindi, viene convocata. Tuttavia, è ovvio che la Di Rosa non può rispondere alle convocazioni, giacché il suo punteggio reale attuale, a seguito del ricalcolo per l'effetto della menzionata nota, è ormai diverso ed inferiore (Vedasi allegati n°11 e 13); per cui



non le verrebbe comunque dato l'incarico.

Pertanto, sussistendo l'interesse della ricorrente al riconoscimento del servizio prestato a diverso titolo nelle scuole pubbliche, la sig.ra Di Rosa Roberta, a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE DI RAGUSA – GIUDICE DEL LAVORO

- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e resi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, anche in conformità alla susseguente istanza *ex art. 151 c.p.c.*;

- Preliminarmente, concedere un provvedimento d'urgenza, emesso anche inaudita altera parte, che disponga, a favore della ricorrente, l'iscrizione provvisoria nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia del personale ATA, ai sensi dell'art.8, comma 4, del D.M. n°50/2021, con il riconoscimento provvisorio a favore della ricorrente al diritto di valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2008/2009 sino all'anno scolastico 2020/2021, con l'attribuzione del corrispondente il punteggio di 10,95 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 12,95 per il profilo di Collaboratore Scolastico, quindi, disporre il riposizionamento della stessa all'interno della graduatorie, sussistendone il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, come meglio spiegato in parte narrativa;

- Accogliere per la forma e per il merito il presente ricorso e, quindi, riconoscere in via definitiva il diritto della sig.ra Di Rosa Roberta alla valutazione del servizio prestato come ausiliario, siccome indicato in domanda di conferma/aggiornamento, dall'anno scolastico 2008/09 sino all'anno scolastico 2020/21 presso diversi istituti scolastici di Modica, come indicato in parte narrativa e comunque meglio descritto nel ricorso, ai sensi dall'allegato A/1, punto B), comma 8), per il profilo di Assistente Amministrativo e dall'allegato A/5, punto B), comma 5), per quanto riguarda il profilo di Collaboratore Scolastico, del D.M. n°50 dello 03.03.2021;

- Di conseguenza condannare l'Amministrazione Scolastica, come sopra indicata, all'assegnazione, in favore della stessa ricorrente, del corrispondente punteggio (di 10,95 per il profilo di Assistente Amministrativo e di 12,95 per il profilo di Collaboratore Scolastico) rideterminandone il posizionamento all'interno delle



graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021-2024;

- Si producono: **1)** Copia della domanda di conferma/aggiornamento alle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021-2024; **2)** Copia del certificato Silav della ricorrente; **3)** Copia autocertificazione della ricorrente che attesta il servizio prestato; **4)** Copia della graduatoria definitiva di circolo e di istituto di III Fascia personale ATA, pubblicata in data 09.08.2021 sul sito dell'I.I.S. "Archimede" di Modica; **5)** Copia della nota Prot. n°0007273 del 22.10.2021, l'I.I.S. "Archimede" di Modica; **6)** Copie delle sentenze Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°810/13 e n°811/13; **7)** Copia delle sentenze del Tribunale di Ragusa, Sezione Lavoro, n°677/2017, n°678/2017, n°678/2017; **8)** Copia di n° 2 ordinanze cautelari del 22.7.2009 del Tribunale di Ragusa; **9)** Copia dell'ordinanza cron. n°1667/2016 emessa dal Tribunale di Ragusa il 5.2.2016; **10)** Copia n°2 Ordinanze cautelari del Tribunale di Ragusa, Sez. Lavoro, del 18.11.2021; **11)** Copia n°20 mail di convocazione per supplenza ATA; **12)** Copia del D.M. n°50/2021, con tabelle di valutazione allegate; **13)** Copia del profilo della sig.ra Di Rosa Roberta sulla pagina personale presso il sito del MIUR; **14)** Autocertificazione sul reddito della ricorrente.

-Con riserva di depositare documenti e/o chiedere mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge all'esito dell'esame dell'eventuale comparsa di costituzione avversaria.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ma nessun contributo va versato essendo la parte ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, inferiore ad € 35.240,04.

Con vittoria di spese, diritti e compensi difensivi da distrarsi a favore dei difensori ai sensi dell'art.93, comma 1, c.p.c.

Salvo ogni altro diritto.

Ragusa, 21.11.2021

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE
DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE**

(Ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente

PREMESSO

Che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio prestato a titolo di ausiliario, quale socio-lavoratore di diverse cooperative, dall'A.S. 2003/04 all'A.S. 2020/2021;

Che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente contro-interessati, ossia a tutti i soggetti che in virtù del suddetto riconoscimento sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente nei seguenti profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore Scolastico inseriti nelle graduatorie di III Fascia ATA per la prov. di Ragusa per il triennio 2021-2024.

RILEVATO

Che la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Che ai sensi dell'art. 150, comma 1, c.p.c. *«Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami».*

CONSIDERATO

Che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

Che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n°106, *«...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in*



giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...»;

Che anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

Che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

Che già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n°104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

Che il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

RILEVATO, INFINE,

Che tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Come si può ben vedere sul sito del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami>.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato



FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del conseguente decreto di fissazione udienza ai contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR.

Ragusa, 21.11.2021

Firmato digitalmente

Avv. Carmelo Blanco

